



## Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

# ORDINANZA

N. 167 DEL 07/04/2020 PROT. 15071

**OGGETTO:** ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

### Il Sindaco

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

- recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;
  - l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;
  - CONSIDERATO il costante evolversi della situazione epidemiologica sul territorio e la persistente necessità di prevedere e raccomandare alla cittadinanza di fare ricorso ad ogni utile azione o comportamento sociale idoneo a prevenire e contenere la diffusione dell'epidemia in corso, anche attraverso la adozione di particolari misure di igiene e profilassi specifiche e comunque adeguate al contesto di riferimento già adottate in forma obbligatoria in altre regioni del Paese;

DATO ATTO questa amministrazione nei giorni scorsi ha avviato la distribuzione gratuita alla cittadinanza di un numero elevato di mascherine che, benchè non sufficienti a coprire le esigenze di tutta la popolazione, rappresentano un contributo utile al raggiungimento delle finalità di prevenzione e protezione per limitare gli effetti della trasmissione del virus e dei conseguenti contagi;

CONSIDERATA la necessità di dare tempestivamente corso con propria ordinanza a indicare e raccomandare alla cittadinanza misure di maggior tutela della salute pubblica, nelle more di eventuali provvedimenti statali, che è

ragionevole immaginare essere di imminente adozione;

Visto l'art. 50 del T.u.e.l. adottato con D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

### **1. Uscite dalla propria abitazione.**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in tutto il territorio comunale, si raccomanda ai cittadini tutti l'adozione delle seguenti misure specifiche:

A) In occasione delle uscite dalla propria abitazione e nei casi in cui ciò sia consentito, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è raccomandato di rimanere presso la propria abitazione o la propria dimora abituale, e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante al telefono;

C) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è invitata a rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

D) resta vietata ogni forma di assembramento con di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

### **1.2 Commercio al dettaglio**

E) l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori, disabili o anziani;

F) Agli esercizi commerciali al dettaglio cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), è raccomandato mettere a disposizione dei propri addetti alle vendite, banconisti, cassieri o altro, mascherine protettive idonee alla prevenzione della trasmissione del virus e, a beneficio dei clienti, guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani in prossimità dell'accesso all'esercizio;

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 8 aprile 2020 e saranno efficaci fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali o sindacali che dispongano la rimozione

**COPIA**

degli ostacoli imposti alla mobilità delle persone sul territorio;

La presente ordinanza è pubblicata sull'Albo Pretorio comunale e portata a conoscenza dei soggetti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Nardò oltre che attraverso i mezzi di informazione locale. Sarà comunicata alla Polizia Municipale, alla Prefettura territorialmente competente, al Commissariato di P.S. di Nardò, al Locale comando dei Carabinieri.

Li 07/04/2020

**Il Sindaco**  
**f.to Avv. Giuseppe MELLONE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1457**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 07/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/04/2020

IL MESSO COMUNALE  
f.to ALESSANDRA MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:  
<http://www.comune.nardo.le.it/>

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 07/04/2020

---